

| | Riferimento: | Concessione | n. | XXXXXX |
|--|--------------|-------------|----|--------|
|--|--------------|-------------|----|--------|

Berna, giugno 2012

Concessione n. xxxxxxx

Rilasciata dalla Commissione federale delle comunicazioni

a favore di

Z AG Strasse Stadt

concernente

l'utilizzo dello spettro delle frequenze rilasciato il 22 febbraio 2012 per la fornitura in Svizzera di servizi di telecomunicazione mobili

Indice

| 1. | Bas | i | .3 |
|--------|--------|---|-----|
| 1.1. | Og | getto della concessione | . 3 |
| 1.2. | Bas | si legali | . 3 |
| 1.2 | 2.1. | Basi legali della concessione | . 3 |
| 1.2 | 2.2. | Basi legali per l'esercizio della concessione | . 3 |
| 1.3. | Мо | difica delle basi legali | . 4 |
| 1.4. | Alle | egati | . 4 |
| 1.5. | Dui | rata della concessione | . 4 |
| 1.6. | Tra | sferimento della concessione | . 4 |
| 1.7. | Мо | difica e revoca della concessione | . 4 |
| 1.7 | 7.1. | Competenza d'intervento dell'autorità concedente | . 4 |
| 1.7 | 7.2. | Modifica della concessione su richiesta | . 5 |
| 1.8. | Rin | uncia alla concessione | . 5 |
| 1.9. | Mis | sure di sorveglianza e sanzioni amministrative | . 5 |
| 1.10. | . Info | ormazioni fornite dall'UFCOM | . 5 |
| 2. | Dirit | ti e doveri del concessionario | .6 |
| 2.1. | Diri | tto di utilizzo delle frequenze attribuite | . 6 |
| 2.2. | Per | riodo di transizione per i lavori di riorganizzazione della rete | . 6 |
| 2.3. | Cod | ordinamento delle frequenze | . 6 |
| 2.4. | Coi | ndizioni d'utilizzo | . 6 |
| 2.5. | Obl | bligo di informare | . 6 |
| 2.6. | Dis | posizioni pertinenti al di fuori del diritto delle telecomunicazioni | . 7 |
| 2.6 | 6.1. | Organizzazione del territorio e protezione della natura e del paesaggio: co-utilizzo/utilizzo comune degli impianti | . 7 |
| 2.6 | 6.2. | Protezione contro le immissioni | . 7 |
| 2.7. | Tas | ssa amministrativa | . 7 |
| 2.7 | 7.1. | Prezzo dell'aggiudicazione e tassa amministrativa per le concessioni di radiocomunicazione | . 7 |
| 2.7 | 7.2. | Possibilità di pagare a rate | |
| 2.7 | 7.3. | Tasse amministrative per la gestione e il controllo tecnico dello spettro delle frequenze | |
| Allega | ati | | .9 |
| Rime | di aiı | ıridici1 | l O |

1. Basi

1.1. Oggetto della concessione

La presente concessione accorda al suo titolare il diritto di utilizzare le frequenze di telefonia mobile ottenute nel quadro della procedura di aggiudicazione che si è tenuta dal 6 al 22 febbraio 2012. Queste frequenze sono previste per fornire in Svizzera servizi di telecomunicazione mobili basati sulle norme GSM, UMTS, LTE nonché su altri standard verificati e raccomandati dalla CEPT/ECC.

I diritti e gli obblighi del concessionario si orientano alle disposizioni della concessione e ai suoi allegati, nonché alle prescrizioni legali applicabili alla concessione.

1.2. Basi legali

1.2.1. Basi legali della concessione

Alla presente concessione si applicano in particolare le seguenti prescrizioni legali:

- Legge del 30 aprile 1997 sulle telecomunicazioni (LTC; RS 784.10)
- Ordinanza del 9 marzo 2007 sulla gestione delle frequenze e sulle concessioni di radiocomunicazione (OGC; RS 784.102.1)
- Ordinanza del 7 dicembre 2007 sulle tasse nel settore delle telecomunicazioni (OTST; RS 784.106)
- Ordinanza del DATEC del 7 dicembre 2007 sulle tariffe per le tasse amministrative nel settore delle telecomunicazioni (RS; 784.106.12)

1.2.2. Basi legali per l'esercizio della concessione

Nell'esercizio dei diritti di utilizzo sulle frequenze il concessionario deve rispettare le disposizioni esecutive aggiuntive alla LTC, soprattutto quelle dell'ordinanza del 9 marzo 2007 sui servizi di telecomunicazione (OST; RS 784.101.1) nonché dell'ordinanza del 14 giugno 2002 sugli impianti di telecomunicazione (OIT; RS 784.101.2).

Sono altresì pertinenti le sequenti disposizioni che non rientrano nel diritto sulle telecomunicazioni:

- Legge federale del 6 ottobre 2000 sulla sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni (LSCPT; 780.1)
- Ordinanza del 31 ottobre 2001 sulla sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni (OSCPT; RS 780.11)
- Ordinanza del 7 aprile 2004 sugli emolumenti e le indennità per la sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni (OEm-SCPT; RS 780.115.1)
- Legge federale del 1º luglio 1966 sulla protezione della natura e del paesaggio (LPN; RS 451)
- Ordinanza del 16 gennaio 1991 sulla protezione della natura e del paesaggio (OPN; 451.1)
- Legge federale del 22 giugno 1979 sulla pianificazione del territorio (Legge sulla pianificazione del territorio, LPT; RS 700)
- Ordinanza del 28 giugno 2000 sulla pianificazione del territorio (OPT; 700.1)
- Legge federale del 7 ottobre 1983 sulla protezione dell'ambiente (Legge sulla protezione dell'ambiente, LPAmb; RS 814.01)
- Ordinanza del 23 dicembre 1999 sulla protezione dalle radiazioni non ionizzanti (ORNI; RS 814.710)
- Legge federale del 24 giugno 1902 concernente gli impianti elettrici a corrente forte e a corrente debole (Legge sugli impianti elettrici, LIE; SR 734.0)

- Ordinanza del 9 aprile 1997 sui prodotti elettrici a bassa tensione (OPBT; RS 734.26)
- Ordinanza del 18 novembre 2009 sulla compatibilità elettromagnetica (OCEM; RS 734.5)
- Legge federale del 24 marzo 2006 sulla radiotelevisione (LRTV; RS 784.40)
- Ordinanza del 9 marzo 2007 sulla radiotelevisione (ORTV; RS 784.401)
- Legge federale del 19 dicembre 1986 contro la concorrenza sleale (LCSI; RS 241)
- Legge federale del 6 ottobre 1995 sui cartelli e altre limitazioni della concorrenza (Legge sui cartelli, LCart; RS 251)
- Ordinanza del 17 giugno 1996 concernente il controllo delle concentrazioni di imprese (RS; 251.4)

1.3. Modifica delle basi legali

Le disposizioni della presente concessione si applicano su riserva di eventuali modifiche delle basi legali ad esse applicabili (cfr. punto **Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden.**).

In particolare, le tasse amministrative vengono stabilite secondo il punto 2.7.3 conformemente alle rispettive basi legali vigenti e nel corso della durata della concessione possono pertanto subire adeguamenti per quanto riguarda la base di calcolo e l'importo.

Inoltre, sono applicabili immediatamente e senza previa modifica della concessione ai sensi del punto **Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden.** tutte le eventuali future disposizioni legali concernenti l'obbligo del concessionario di autorizzare a terzi l'accesso alla rete.

1.4. Allegati

Gli allegati I – V sono parte integrante della presente concessione. Possono essere adeguati separatamente e portare dunque una data ulteriore a quella della concessione stessa.

1.5. Durata della concessione

A meno di non venir contestata, la concessione n. xxxxxxx entra in vigore 30 giorni dopo la notifica al concessionario. È valida fino al 31.12.2028.

L'inizio dei diritti di utilizzo delle frequenze oggetto della concessione è stabilito nella descrizione tecnica della rete (allegato III).

1.6. Trasferimento della concessione

Conformemente all'articolo 24*d* capoverso 1 LTC la concessione può essere trasferita integralmente o parzialmente a un terzo soltanto con il consenso dell'autorità concedente. Lo stesso vale anche per il trasferimento economico della concessione. Vi è trasferimento economico della concessione quando un'impresa acquisisce il controllo sul concessionario secondo le disposizioni della legislazione sui cartelli (art. 24*d* cpv. 2 LTC).

Sono soggette a notifica tutte le modifiche apportate alle partecipazioni del concessionario o a quelle degli azionisti propensi a influenzare l'attività commerciale del concessionario.

1.7. Modifica e revoca della concessione

1.7.1. Competenza d'intervento dell'autorità concedente

Conformemente all'articolo 24e capoverso 1 LTC l'autorità concedente può modificare o revocare la concessione se le condizioni di fatto o di diritto sono mutate e se la modifica o la revoca è necessaria per salvaguardare importanti interessi pubblici. Il concessionario è indennizzato in modo adeguato se i diritti trasferiti sono revocati o ridotti in modo sostanziale (art. 24e cpv. 2 LTC).

1.7.2. Modifica della concessione su richiesta del concessionario

L'autorità concedente può modificare la concessione su richiesta del concessionario, a condizione che non vi si opponga alcun interesse preponderante privato o pubblico e che continuino ad essere rispettate le condizioni per il rilascio della concessione ai sensi dell'articolo 23 LTC. Non può essere avanzata alcuna pretesa di modifica.

1.8. Rinuncia alla concessione

Il concessionario può in ogni momento rinunciare alla sua concessione.

La rinuncia non ha alcuna incidenza sull'obbligo di pagare il prezzo dell'aggiudicazione (punto 2.7.1). Le somme da pagare rimangono dovute. Non vi è alcun diritto al rimborso degli importi già versati.

1.9. Misure di sorveglianza e sanzioni amministrative

Se il concessionario commette una violazione del diritto, infrangendo così il diritto internazionale delle telecomunicazioni, la LTC, le sue prescrizioni d'esecuzione o la concessione, possono allora essere prese misure di sorveglianza conformemente all'articolo 58 capoverso 2 LTC.

La concessione può inoltre essere ritirata se le condizioni essenziali per il suo rilascio non sono più adempiute (art. 58 cpv. 3 LTC).

Un'eventuale revoca o un ritiro della concessione ai sensi dell'articolo 58 capoversi 2 e 3 LTC non da diritto ad alcun risarcimento. Rimane in questo caso invariato l'obbligo di pagare il prezzo dell'aggiudicazione (punto 2.7.1). Gli importi scoperti rimangono dovuti. Non vi è alcun diritto al rimborso degli importi già pagati.

Inoltre, il concessionario che viola il diritto applicabile, la concessione o una decisione passata in giudicato può essere tenuto a pagare un importo che può raggiungere il 10 per cento della cifra d'affari media realizzata in Svizzera nel corso degli ultimi tre esercizi (art. 60 LTC).

1.10. Informazioni fornite dall'UFCOM

Conformemente all'articolo 24*f* capoverso 2 LTC, l'UFCOM pubblica su Internet una carta sinottica contenente le ubicazioni dei trasmettitori. Nel quadro dell'articolo 24*f* capoverso 1 LTC può pubblicare ulteriori informazioni e renderle accessibili mediante procedura di richiamo.

2. Diritti e doveri del concessionario

2.1. Diritto di utilizzo delle frequenze attribuite

Il concessionario è autorizzato a utilizzare lo spettro delle frequenze conformemente a quanto specificato nel Piano nazionale di attribuzione delle frequenze (PNAF) e nella descrizione tecnica della rete (allegato III). Quest'ultima è parte integrante della concessione e si basa sul PNAF. Viene periodicamente aggiornata e modificata se necessario.

2.2. Periodo di transizione per i lavori di riorganizzazione della rete

Con la presente concessione, il concessionario acquista diritti di utilizzo su frequenze sin'ora utilizzate da altri concessionari, in contropartita, deve liberare delle frequenze sulle quali aveva dei diritti d'utilizzo nel quadro delle concessioni previgenti. Questo processo implica lavori di riorganizzazione della rete (refarming).

In collaborazione con gli altri concessionari, il concessionario elabora una proposta in merito ai lavori di riorganizzazione della rete.

I concessionari sottopongono la loro proposta all'autorità concedente nel seguente modo:

- per le frequenze nella banda dei 900/1800 MHz: entro tre mesi dall'entrata in giudicato della concessione;
- per le frequenze nella banda dei 2.1 GHz: entro il 31 dicembre 2013.

Se i concessionari non riescono a giungere a un'intesa, il concessionario presenta all'UFCOM la propria proposta di riorganizzazione, entro gli stessi termini.

L'allegato V stabilisce le esigenze relative alla proposta, disciplina anche il processo di approvazione nonché l'obbligo di rendiconto.

2.3. Coordinamento delle frequenze

Se necessario, mediante preavviso ragionevole, nelle zone di frontiera, possono essere adeguati i valori d'intensità di campo, le linee di coordinamento, gli utilizzi preferenziali delle frequenze e le risorse d'identificazione delle radiocelle (soprattutto scrambling Code SC o Preferential Physical Layer Cell Identifier PCI) nonché i metodi di calcolo per il coordinamento delle frequenze. La descrizione della rete viene aggiornata di conseguenza.

2.4. Condizioni d'utilizzo

Il concessionario è tenuto ad utilizzare le frequenze attribuite ai sensi dell'articolo 1 LTC e fornire servizi commerciali di telecomunicazione tramite le proprie unità di trasmissione e di ricezione.

Inoltre, il concessionario è tenuto a fornire al più tardi entro il 31 dicembre 2018, servizi di telefonia mobile tramite la propria infrastruttura ad almeno la metà della popolazione svizzera.

I diritti di utilizzo attribuiti con la concessione possono essere ritirati senza risarcimento, nella misura in cui la copertura richiesta non è fornita entro i termini impartiti.

Queste condizioni d'utilizzo e di copertura possono in linea di massima essere modificate solo se il concessionario prova che per ragioni indipendenti dalla sua volontà non è in grado di soddisfarle. Il concessionario deve provare in modo concludente di aver fatto tutto il possibile per adempiere i suoi obblighi.

2.5. Obbligo di informare

Il concessionario ha l'obbligo di fornire all'UFCOM le informazioni necessarie all'esecuzione della legge sulle telecomunicazioni e delle relative ordinanze d'esecuzione, nonché di questa concessione (art. 59 LTC e Allegato II di questo documento).

2.6. Disposizioni pertinenti al di fuori del diritto delle telecomunicazioni

2.6.1. Organizzazione del territorio e protezione della natura e del paesaggio: utilizzo comune degli impianti

Se gli impianti sono situati fuori della zona edificabile, occorre considerare l'articolo 24 LAT e la rispettiva giurisprudenza.

Durante la costruzione e l'esercizio di ubicazioni di trasmissione, il concessionario fa il possibile per permettere l'utilizzo comune di queste ubicazioni per altri scopi che richiedono un'ubicazione fuori della zona edificabile. Se l'ubicazione deve per forza situarsi fuori dalle zone edificabili, il concessionario deve inoltre utilizzare le ubicazioni, gli edifici o gli impianti sfruttati da altri concessionari, nella misura in cui questi ultimi dispongono di sufficienti capacità.

Il concessionario informa a tempo i Cantoni sulla sua pianificazione della rete. Informa sulle nuove ubicazioni previste e sulle ubicazioni eventualmente già autorizzate, in costruzione e in esercizio. Se le costruzioni sono situate fuori della zona edificabile, il concessionario fornisce le informazioni che permettono di valutare se la loro destinazione esige un'ubicazione fuori della zona edificabile conformemente all'articolo 24 LPT. Il concessionario è tenuto a partecipare allo sviluppo di processi di coordinamento tesi a minimizzare l'impatto sugli insediamenti e i paesaggi rispettando nel contempo l'ordinanza sulla protezione contro le radiazioni non ionizzanti (ORNI) e i processi di coordinamento sviluppati. I dati delle ubicazioni necessari per valutare l'utilizzo comune devono essere resi accessibili.

2.6.2. Protezione contro le immissioni

Nel quadro dell'esercizio dei diritti relativi all'utilizzo delle frequenze, il concessionario deve rispettare le disposizioni dell'ORNI. Si impegna affinché le sue infrastrutture di emissione rispettino i valori limite d'immissione e di installazione al momento della pianificazione, della costruzione e dell'esercizio. Allestisce un sistema di garanzia della qualità, allo scopo di rispettare e documentare i valori autorizzati conformemente alla circolare dell'Ufficio federale dell'ambiente (UFAM) del 16 gennaio 2006 "L'assurance de qualité aux fins de respecter les valeurs limites de l'ORNI1 en ce qui concerne les stations de base pour téléphonie mobile et raccordements sans fil" (testo disponibile in francese e tedesco).

2.7. Tassa amministrativa

2.7.1. Prezzo dell'aggiudicazione e tassa amministrativa per le concessioni di radiocomunicazione

Il prezzo dell'aggiudicazione per le frequenze acquistate ammonta a:

CHF xxx'xxx'xxx.

Con il pagamento del prezzo dell'aggiudicazione viene saldata per l'intera durata della concessione la tassa di concessione per l'utilizzo dello spettro di frequenze attribuito. La tassa di concessione corrisponde all'importo offerto dedotta la tassa amministrativa per la pubblica gara e il rilascio della concessione di radiocomunicazione (art. 39 cpv. 4 LTC).

Il prezzo dell'aggiudicazione è dovuto all'entrata in giudicato della concessione, fatto salvo il punto 2.7.2. Il termine di pagamento è di 30 giorni.

http://www.bafu.admin.ch (Thèmes / Electrosmog / Prescriptions / Aides à l'exécution / Assurance de la qualité)

Il versamento va effettuato presso una banca con sede in Svizzera ed approvata ai sensi della legge federale sulle banche e le casse di risparmio (RS 952.0).

2.7.2. Possibilità di pagare a rate

Se lo desidera, il concessionario può versare il prezzo dell'aggiudicazione a rate, ossia:

- 30 giorni dopo l'entrata in vigore della concessione: 60%, ossia un totale di CHF xxx'xxx'xxx
- entro il 30 giugno 2015: 20%, più 3% di interessi e interessi composti
- entro il 31 dicembre 2016: 20%, più 3% di interessi e interessi composti

L'interesse composto calcolato alla fine di un anno civile viene addizionato all'importo ancora dovuto. Questo procedimento è avvenuto per la prima volta a fine 2012. Nell'anno civile successivo l'interesse è dovuto sul nuovo importo calcolato. Alla data di pagamento del 30 giugno 2015, gli interessi semestrali vengono addizionati all'importo dovuto. La metà dell'importo così calcolato è esigibile, mentre gli interessi continuano a decorrere sul resto dell'importo.

Se il concessionario sceglie l'opzione del pagamento a rate, deve comunicarlo per iscritto all'UFCOM entro 30 giorni a decorrere dalla notifica della concessione, altrimenti questa opzione decade. La scelta di pagare a rate non gli impedisce di saldare in anticipo l'importo dovuto compreso degli interessi.

2.7.3. Tasse amministrative per la gestione e il controllo tecnico dello spettro delle frequenze

Conformemente all'articolo 40 LTC, in combinato disposto con l'articolo 9 dell'ordinanza del DATEC sulle tariffe per le tasse amministrative nel settore delle telecomunicazioni, il concessionario è tenuto a pagare tasse amministrative annue per la gestione e il controllo tecnico dello spettro delle frequenze. L'importo delle tasse è calcolato in base alla descrizione tecnica della rete (Allegato III).

L'UFCOM riscuote in anticipo le tasse amministrative annue.

Visto quanto precede, è deciso che:

- 1. La concessione n° xxxxxxx dà al concessionario il diritto di utilizzare fino al 31 dicembre 2028, conformemente alle disposizioni previste nella concessione nonché al diritto applicabile, le frequenze ottenute nel quadro dell'aggiudicazione realizzata dal 6 al 22 febbraio 2012.
- 2. Il prezzo d'aggiudicazione per i diritti d'utilizzo delle frequenze ottenute ammonta a CHF xxx'xxx'xxx, pagabile entro 30 giorni dall'entrata in giudicato della concessione.
- 3. Il concessionario può scegliere l'opzione di pagamento a rate secondo il punto 2.7.2. In tal caso, comunica la sua scelta per iscritto all'UFCOM entro 30 giorni dalla notifica della concessione.
- 4. Le tasse amministrative periodiche per la gestione e il controllo tecnico dello spettro delle frequenze sono riscosse separatamente dall'UFCOM.
- 5. La presente decisione è notificata al concessionario per iscritto tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento e comunicata a X e Y (limitandosi a inoltrare copia dell'atto di concessione n° xxxxxxx con l'allegato III a favore di Z AG).

Commissione federale delle comunicazioni ComCom

Marc Furrer Presidente

Allegati

Allegato I: Informazioni sul concessionario

Allegato II: Obbligo d'informare

Allegato III: Descrizione tecnica della rete

Allegato IV: Questioni in materia di pianificazione e di autorizzazione
Allegato V: Periodo di transizione per i lavori di conversione della rete

Rimedi giuridici

Contro questa decisione può essere interposto ricorso scritto entro 30 giorni dalla notifica. Il termine di ricorso non decorre dal settimo giorno prima di Pasqua al settimo giorno dopo Pasqua compreso, dal 15 luglio al 15 agosto compreso e dal 18 dicembre al 2 gennaio compreso. L'atto di ricorso deve essere inoltrato a:

Tribunale amministrativo federale Casella postale 9023 San Gallo

L'atto di ricorso deve contenere le richieste, le relative motivazioni con indicazione dei mezzi di prova e la firma del/della ricorrente o del suo rappresentante. Devono inoltre essere allegati la presente decisione e gli eventuali mezzi di prova nella misura in cui il/la ricorrente ne è in possesso.